amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo**

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

*Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"*

**Direzione scientifica**
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

**Direttore Responsabile**
Gaetano Caputi

**Redazione**
Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

# FASCICOLO N. 3/2020

estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Carloni, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Gianfranco D'Alessio, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Giovanni Cocozza, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.


ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

# Reti di imprese e innovazione tecnologica

## di Giuseppe Doria

(Ricercatore e Professore Aggregato di Diritto Commerciale, Università degli studi di Napoli "Federico II")

## Sommario

1. Il collegamento funzionale fra reti di imprese e start up innovative: la promozione della innovazione tecnologica. – 2. Un'analisi statistica del ricorso al contratto di rete in rapporto alla componente della innovazione tecnologica. – 3. I profili critici, nell'applicazione normativa, del ricorso a reti di imprese per la promozione tecnologica. – 4. Il problema della disposizione dei beni di proprietà industriale ed intellettuale, attratti al regime di comunione in assenza di convenzione contraria. – 5. Il ruolo centrale dell'autonomia negoziale, strumenti governativi di incentivo e crisi dell'economia.

## Abstract

There is a functional connection between business networks and technological innovation. Infact, the network contract can be made up of innovative start-ups and the program may include the promotion of technological innovation. The question is inherent in the purchase and management of intellectual – industrial property rights possibility created in the implementation of the network program. Criticalities emerge that can be overcome with recourse to statutory autonomy. In this way, a reflection is requested in order to eliminate the potential difficulties in applying the network tool, in a sector –such as that of the promotion of technological innovation- wich, especially in the contingency of the current health and economic emergency, seems destined to enhance the competitive environment.

1. *Il collegamento funzionale fra reti di imprese e start up innovative: la promozione della innovazione tecnologica.*

Fra reti di imprese ed innovazione tecnologica[1], sembra potersi affermare l'esistenza di un rapporto di *complementarietà*. Infatti il contratto di rete può essere concluso da *start up* (ciò che può in fondo apparire come un dato scontato, in effetti anche il consorzio può essere destinato a questo tipo di regolazione), ed il legame con l'innovazione è espressamente sancito nell'art. 3, comma 4-*ter*, d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 (e s.m.i.) tanto che il programma di rete è istituzionalmente diretto (I co.) allo "scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria *capacità innovativa*…" anche tramite lo scambio di "informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o *tecnologica*…".

E' dunque assolutamente naturale che si possano costituire reti di *start up*, ed anzi i due istituti sono stati in fondo concertati dal legislatore secondo un medesimo filo conduttore: nell'ottica di reagire alla crisi dell'economia invero, l'introduzione del contratto di rete (mai finita di criticare in dottrina, secondo cui avrebbe potuto procedersi alla riforma dei consorzi, invece di provocare una relativa sovrapposizione fra gli istituti) si inserisce per l'appunto nel quadro di agevolare –secondo modelli di particolare elasticità- le unioni fra imprese secondo uno scopo (latamente consortile) di rafforzamento del gruppo, al quale tuttavia si può abbinare la *promozione della innovazione tecnologica*.

Trattasi dunque di un legame di complementarietà di carattere *funzionale*, perché entrambi gli istituti sono *ex lege* creati per fronteggiare la crisi dell'economia, ed appaiono in fondo strumentali entrambi a promuovere l'innovazione tecnologica: profili che appaiono forieri di un rinnovato interesse a fronte dell'aggravarsi dell'attuale emergenza sanitaria che si è abbattuta su di un tessuto economico che stava per l'appunto iniziando a dare i primi segnali di una timida ripresa.

Già, perché in un'economia oramai globalizzata, contraddistinta da una forte competitività fra imprese (ed ordinamenti), la spinta all'innovazione tecnologica appare come il fattore propulsivo principe se si considera che –secondo gli esperti-

[1] Il presente articolo si inserisce nel solco di una serie di studi dedicati all'argomento dei consorzi e delle reti di imprese, fra le monografie: DORIA, *L'attività consortile fra interessi dei consorziati e danno ai creditori*, Napoli, 2011, ID. *Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese*, Napoli 2012, ID., *Impresa ed insolvenza nella rete priva di soggettività giuridica*, Napoli, 2015; fra i saggi, ID., *L'insolvenza delle organizzazioni costituite per il rafforzamento delle imprese partecipanti al gruppo*, in *Riv.dir.impr*. 2014, 51, ID., *La resilienza delle reti di imprese e dei consorzi*, in *Foro nap*. 2015, 673, ID., *La partecipazione alle gare di appalto pubblico da parte delle "aggregazioni" fra le imprese partecipanti al contratto di rete*, in questa *Rivista* n. 5-6/2016, ID., *Consorzi (con attività esterna ed interna), reti (con o senza soggettività giuridica), e responsabilità da direzione e coordinamento*, in *Riv.dir.impr*. n.3/2016; cui si rinvia per gli aspetti già trattati ed i relativi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, in modo da potersi limitare ad evidenziare soltanto i profili che possano risultare di interesse rispetto specificamente alla capacità di promozione della innovazione tecnologica: un argomento che appare di estrema attualità e che forse andrebbe affrontato in ambito comunitario, quale strumento strategico di ripresa dell'economia e difesa della concorrenzialità delle imprese.

nell'arco di circa un decennio la robotica approderà a risultati tali da generare tecnologie di *Artificial Intelligence*, capaci anche di creare nuove opere dell' ingegno tecnologico (dunque in diretta concorrenza con quelle di origine umana), e con un impatto rispetto al diritto della proprietà intellettuale (industriale e d'autore) ancora tutto da verificare[2].

E' evidente allora che, l'innovazione tecnologica non solo può rappresentare un valore aggiunto per la crescita delle imprese (e dell'economia), ma si accinge a determinare una trasformazione *reale* del mercato (e della società) rispetto alla quale le tradizionali categorie giuridiche devono andare alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio. Ed anche il concetto di avviamento è destinato ad una rivisitazione, visto che il peso specifico dei valori immateriali (industriali ed intellettuali, brevetti, *software*, *design*, opere di *Artificial Intelligence*) che può derivare da un proficuo sfruttamento della capacità innovativa, è destinato presumibilmente a crescere ed a determinare una rivalorizzazione della componente immateriale del valore dell'azienda, in una nuova dimensione tecnologica.

In quest'ambito dunque, reti di imprese e *start up* innovative, insieme, possono di certo giocare un ruolo propulsivo.

2. *Un'analisi statistica del ricorso al contratto di rete in rapporto alla componente della innovazione tecnologica.*

I dati statistici dimostrano (il rapporto è evidenziato nel *Report* di Retimpresa al I semestre 2019) uno scarso ricorso al collegamento fra gli istituti: infatti, soltanto n.114 *start up* innovative risultano aver preso parte a contratti di rete. Viceversa, le reti di imprese in generale hanno riscontrato una crescita esponenziale nel tempo: si parla al I semestre del 2019, in base al medesimo *Report* di Retimpresa, di n.5.557 reti con addirittura n.33.275 imprese coinvolte[3].

[2] Nel diritto della proprietà intellettuale la dottrina è chiamata ad interrogarsi sull'impatto che è destinato a provocare l'espansione della componente tecnologica nella produzione dell'opera dell'ingegno e che perviene ad un punto di massima rottura con la sostituzione soggettiva dell'agente robotico all'uomo. Sull'argomento, SPEDICATO, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, in *Riv.dir.ind*. 2019, 253 ss., OLIVIERI, *Dal mercato delle cose al mercato delle idee*, in *Riv.soc*. 2017, 815 ss., MUSSO, *L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore o connessi*, in *Riv.trim.dir.proc.civ*. 2018, 471 ss., LAVAGNINI, *Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti*, in *Dir.aut*. 2018, 360 ss., nonché per ulteriori osservazioni sia consentito rinviare a DORIA, *Tecnologia e proprietà intellettuale*, in *i-lex* 2019, f. 12 1-3, p. 83 ss.: in questo ambito deve essere tenuto in debita considerazione il profilo concorrenziale, per l'appunto legato alla capacità innovativa delle imprese; e così si rinviene il legame funzionale che può svolgere il ricorso alla rete di imprese come strumento di promozione della innovazione tecnologica in una fase così delicata quale quella di perfezionamento dell'industria robotica, in una prospettiva comparativa che deve tener conto a livello globale degli sviluppi quanto meno delle principali economie ed *in primis* di quella cinese.

[3] Al 1 luglio 2020 invece, su 6.211 contratti di rete le reti-contratto sono 5.317 (86%) e le reti-soggetto 894 (14%) ed è da determinare il rapporto con le *start-up*.

Al successo delle reti di imprese deve sicuramente aver contribuito anche la fruibilità degli incentivi ed agevolazioni fiscali, consentite dalla legislazione speciale. E vedi di recente il decreto Min. sviluppo ec. 30 agosto 2019 (G.U. n. 244 del 17 ottobre 2019) di revisione della disciplina attuativa degli interventi agevolativi per le aree di crisi industriale ai sensi della l.n. 181 del 1989: ove sono ammesse fra i soggetti beneficiari anche le reti di imprese (art. 4, II co.) e sono concesse agevolazioni sia per i progetti di "innovazione dell'organizzazione" (art. 5, I co.) che per la realizzazione di nuove unità produttive "tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento" (art. 5, II co., lett. *a*). Nonché il decreto dir. Min. sviluppo ec. 25 settembre 2019, che riconosce in attuazione dell'art. 1, co. 228, l. n. 145 del 2018, un contributo in forma di *voucher* per l'acquisto di consulenze specialistiche in caso di adesione ad un contratto di rete avente nel programma comune "lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale…".
Sarebbe riduttivo offrire una interpretazione influenzata dall'aspetto tributario, che pure esiste ma accede rendendo di certo più appetibile il ricorso allo strumento di rete il cui sviluppo però si deve alla speciale elasticità contrattuale, che consente di spaziare dalla gestione organica del contratto associativo (come la rete-soggetto, sostanzialmente quanto meno in parte sovrapponibile al consorzio con attività esterna) a quella ben più snella della gestione rappresentativa del mandatario comune[4] (diversa perciò da quella consortile, come nelle reti-contratto che peraltro stando ai Report di Retimpresa rappresentano la forma prescelta in assoluta e dunque la vera novità ed il reale fattore di sviluppo dell'istituto).
Quanto alle reti di imprese costituite per la realizzazione di un programma comune strumentale alla promozione della innovazione tecnologica, merita di essere segnalato l'accordo quadro stipulato fra il Min. sviluppo ec. e Retimpresa del 19 ottobre 2018, di durata biennale, con cui le parti si sono impegnate (art. 2) a "favorire lo scambio e la diffusione di informazioni in merito alle normative, agli strumenti operativi e agli incentivi esistenti per un corretto e proficuo utilizzo della proprietà industriale, a titolo esemplificativo nei seguenti ambiti: innovazione scientifica e tecnologica, trasferimento tecnologico, protezione del *design* e dei brevetti, utilizzo dei principali incentivi fiscali, come ad esempio il *patent box*, e delle misure agevolative disponibili".

3. *I profili critici, nell'applicazione normativa, del ricorso a reti di imprese per la promozione tecnologica.*

[4] Su questi profili sia sotto l'ambito gestorio che nella prospettiva dell'insolvenza, con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, sia consentito rinviare a *Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese*, cit., *Impresa ed insolvenza nella rete priva di soggettività giuridica*, cit..

E veniamo così all'argomento specifico della indagine: qual è la disciplina applicabile, e quali profili si segnalano –se del caso, anche critici- in ordine all'utilizzo di reti di imprese per lo sviluppo di un programma diretto alla promozione tecnologica?

Come noto, la rete di imprese può essere dotata o non di soggettività giuridica, e questa circostanza viene a dipendere dalla osservanza di condizioni di forma e di pubblicità stabilite dalla legge. E' evidente pertanto che laddove si sia in presenza di una rete-soggetto l'attuazione del programma diretto alla promozione della capacità innovativa delle imprese aggregate è interamente rimesso alla struttura associativa che a mezzo dei propri organi ne potrà disporre. In tal modo il risultato della attività svolta nella promozione della innovazione (brevetti, *softwar*e ed in generale, tutti i diritti di proprietà immateriale, industriale e –laddove consentito- autoriale) non potrà che rientrare nella titolarità della rete in quanto soggetto distinto dai suoi compartecipi e dotata di un proprio patrimonio.

Ma la possibilità di uno svolgimento di un'attività reale all'esterno non viene qui a dipendere esclusivamente dall'acquisto della soggettività giuridica (secondo la dicotomia tradizionale consorzi con attività interna – consorzi con attività esterna) bensì può derivare anche dalla sussistenza di un "fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi": in tal caso, in base al n.2 comma 4-*ter*, "al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune".

E' così evidente che l'assenza di soggettività giuridica non impedisce lo svolgimento di un'attività rilevante nei confronti dei terzi, ricorrendo alla figura di un mandatario con rappresentanza, al quale è demandato il ruolo di compiere tutti gli atti rientranti nel programma comune e così adottare nell'interesse comune di tutti i compartecipi al gruppo le iniziative rivolte allo sviluppo della capacità innovativa secondo quanto previsto nel contratto costitutivo: in particolare, ivi devono essere specificamente indicati (n. 2 lett.*b*, del medesimo comma 4-*ter*) gli "*obiettivi strategici di innovazione* e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le *modalità concordate* con gli stessi per misurare l'*avanzamento verso tali obiettivi*".

E' stato ampiamente osservato come in tal caso, il rapporto fra il rappresentante comune e gli imprenditori aggregati, non sia di carattere organico ma vada inquadrato nell'ambito del mandato (con rappresentanza); con la conseguenza, che gli effetti dell'attività gerita sono a carico del fondo patrimoniale comune laddove si tratti di atti svolti nell'interesse di tutti gli aggregati, viceversa sono imputati di regola direttamente nella sfera giuridica dei singoli aggregati se l'attività è svolta nel

loro interesse particolare (secondo dunque la disciplina ordinaria della rappresentanza)[5].
E si è osservato, come il ricorso al mandato con rappresentanza, serva in fondo proprio ad evitare l'accentramento nella gestione organica tipica della funzione associativa, laddove si è in presenza in fondo di una attività di mero rafforzamento (individuale e collettivo) di gruppo ove le imprese possano conservare integra la propria indipendenza.

4. *Il problema della disposizione dei beni di proprietà industriale ed intellettuale, attratti al regime di comunione in assenza di convenzione contraria.*
Ovviamente la conseguenza, in ambito patrimoniale, dello svolgimento di un'attività nell'interesse di tutti i compartecipi ma non associativa, è che i contributi eventualmente versati ed i beni che sono acquistati ovvero ottenuti mediante l'impiego delle risorse comuni –una volta esclusa l'ammissibilità ovvero la rilevanza di una impresa "comune"- restino assoggettati alla disciplina ordinaria della comunione.
E tuttavia proprio nell'ambito dello sfruttamento e della disposizione dei *beni* di *proprietà industriale ed intellettuale*, che la rete-contratto venga ad acquisire nel corso dello svolgimento della attività comune (nell'esecuzione del programma di sviluppo della *innovazione* delle imprese), sono state giustamente evidenziate in dottrina le difficoltà relative ad un *co*-uso di questi valori immateriali rispetto alla esclusiva che normalmente segue alla loro titolarità (ex art. 1102 e 1105 c.c.)[6].
Il risultato naturale dell'attuazione del programma di innovazione stabilito in contratto di rete, può essere infatti l'acquisto (mediante brevetto, ovvero a titolo originario per effetto della semplice creazione, a seconda dei sistemi –industriale o autoriale- di riferimento) dei diritti di proprietà immateriale da parte del gruppo di rete. Questa conseguenza è peraltro consentita anche dall'utilizzo del regime di *co*datorialità dei dipendenti ingaggiati secondo le regole stabilite nello stesso contratto di rete, per quanto disposto dall'art. 30 d.lgs. 276/2003 come modificato dalla l. 9 agosto 2013 n. 99 di conv. con mod. del d.l. n. 76/2013, con imputazione dei

[5] Vedi DORIA, *Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese*, cit., ID., *Impresa ed insolvenza nella rete priva di soggettività giuridica*, cit., ove riferimenti.
[6] In tal senso la segnalazione di SPOLIDORO, *Reti di imprese e diritti di proprietà industriale*, in *Riv.dir.ind*. 2014, 245 ss., che evidenzia il legame fra contratto di rete e diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e pone la questione della *governance* delle esclusive da proprietà immateriale nelle reti: la difficoltà non si intravede laddove si sia in presenza di reti-soggetto, ovviamente verificandosi in tal caso (come per il consorzio con attività esterna) l'acquisto in capo all'organizzazione dotata di soggettività giuridica; bensì nella fattispecie diversa della rete-contratto ove si sarebbe in presenza di una comunione dei relativi diritti di proprietà industriale, ma l'applicazione dell'art. 1102 c.c. viene ritenuta alquanto problematica rispetto all'effetto antimonopolistico dell'esclusiva trattandosi di un brevetto per invenzione ovvero di una registrazione di marchio etc.

diritti –salvo diversa pattuizione nel contratto di lavoro- in comunione al gruppo di imprese.

5. *Il ruolo centrale dell'autonomia negoziale, strumenti governativi di incentivo e crisi dell'economia.*

In effetti, una volta che il programma comune di innovazione tecnologica sia pervenuto a dei risultati significativi, sorge il problema di stabilire a quale regolamentazione questi ultimi debbano essere assoggettati. Proprio perché, se da un lato è fisiologico che l'utilizzo del bene di proprietà immateriale acquista un significato (ed un valore) che è direttamente proporzionale all'effetto di esclusiva che ne consegue e dunque alla possibilità dell'impresa di impedire lo sfruttamento da parte di altri, dall'altro però non sembra nemmeno agevole un ricorso (necessariamente per analogia, atteso che il predetto comma 4-*ter* dell'art. 3 d.l. n. 5/2009 sul punto nulla prevede) alla disciplina consortile di cui agli art. 2606 e 2607 c.c.. Invero, quanto meno per l'art. 2606 c.c. sussiste la difficoltà di autorizzare alla maggioranza di gruppo "l'attuazione dell'oggetto" che nella fattispecie si risolve nella esecuzione del programma contrattuale; ed in tal modo, la conseguenza non sarebbe altro che tornare alla gestione associativa (di stampo consortile) attribuendo al potere della maggioranza una capacità dispositiva che il legislatore ha inteso evitare creando l'alternativa della gestione di rete(contratto); così in fondo tradendo quella che può identificarsi come la vera *ratio* dell'intervento normativo, di semplificazione della funzione di gruppo.

Non resta dunque che affidarsi alla disciplina della comunione, che peraltro è espressamente richiamata sia dal codice della proprietà industriale (art. 6 c.p.i.)[7] che dalla legge sul diritto d'autore (art. 10 l.a.)[8]. Viceversa, per l'"attuazione del contratto" nella disciplina del consorzio si può applicare l'art. 2606 c.c. che tuttavia attribuisce al potere della maggioranza (in termini ben più circoscritti e non invadenti i poteri individuali) semplicemente il compimento degli "atti di ordinaria amministrazione".

A fronte di questi dati normativi, se si vuole dare uno slancio competitivo all'organizzazione di rete in questo ambito ed evitare l'inciampo in questioni interpretative (che peraltro sembrano incombere sia nella disciplina consortile che nella comunione), un ruolo centrale sembra doversi riservare alla autonomia negoziale[9].

[7] "Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, *salvo convenzioni in contrario*, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili".

[8] In presenza ovviamente di un contributo "indistinguibile ed inscindile" imputato al gruppo di rete non soggettivizzato, e così acquisito al patrimonio del relativo "fondo comune".

[9] SPOLIDORO, *Reti di imprese e diritti di proprietà industriale*, cit., 245 ss, secondo cui "il contratto di rete, quando preveda o dia luogo a una comunione di diritti di proprietà industriale, deve dunque regolamentare i diversi

E' infatti opportuno che il contratto di rete regolamenti dettagliatamente sia l'utilizzo (in termini sia di uso singolo, che comune) che la disposizione (licenza d'uso, alienazione, etc.) dei diritti di proprietà immateriale derivati dall'attuazione del programma di innovazione, da parte degli aggregati al gruppo; diversamente, la gestione da parte del rappresentante non potrà che riferirsi alla disciplina del mandato collettivo, mentre sul piano patrimoniale non potrà che applicarsi la disciplina ordinaria della comunione.

In questo ambito e vista la rilevanza dello sviluppo della capacità innovativa delle imprese anche ai fini della concorrenzialità fra i mercati, è da verificare il ruolo propulsivo eventualmente svolto dalla collaborazione sancita con il citato accordo quadro fra Ministero dello sviluppo economico e Retimpresa del 19 ottobre 2018, che essendo di durata biennale è in scadenza. E ciò sia al fine di prendere in considerazione una eventuale proroga, che di vagliare ulteriori misure –anche normative- da adottare per rilanciare la competitività innovativa delle imprese a fronte della grave contingenza economica e sanitaria tuttora in corso.

aspetti dell'acquisto della conservazione, dell'estensione, della gestione e della licenza d'uso di diritti. Pena, il caos più assoluto".